



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**n. 5485/2025 R.G.**

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva, assunta all'odierna udienza;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

-rilevato che non essendo le parti comparsose personalmente non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione prescritto dalla legge;

-rilevato che la parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il rapporto di continenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 693/2025 R.G., incardinato presso il Tribunale di Matera;

-considerato che, a fronte di tale eccezione, l'attrice, senza contestare il rapporto di continenza tra i due procedimenti, ha replicato che la continenza in favore del Tribunale di Matera, preventivamente adito, non può essere dichiarata, non essendo quest'ultimo territorialmente competente;

-considerato che nel presente giudizio la **Parte\_1** ha chiesto di dichiarare la nullità del lodo arbitrale irruale n.3 del 2024, sulla base del quale, nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Matera, la **Parte\_2** ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, opposto dall'attrice;

-verificato che il Tribunale di Matera è stato adito per primo, essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso tale Tribunale in data 09.05.2025 e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato il 12.05.2025;

-considerato che a norma dell'art. 39, comma 2, c.p.c. *“Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.*

TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

*Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”;*

-rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 19460/2017) “*Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni”;*

-rilevato che, nel caso di specie, sussiste un rapporto di continenza tra i due procedimenti avendo la *Parte\_3* *CP* chiesto, in questo giudizio, di dichiarare la nullità del lodo arbitrale sulla base del quale è stato emesso, a suo carico ed in favore della *Parte\_4* 1., il decreto ingiuntivo, opposto dall'attrice innanzi al Tribunale di Matera;

-rimarcato che l'attrice al fine di contrastare l'avversa eccezione di continenza ha replicato che il Tribunale di Matera non è competente per territorio, atteso che, per un verso, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non liquido, non è applicabile il forum destinatae solutionis, previsto dal combinato disposto degli artt. 1182, comma 3 e 20 c.p.c. non essendo, per altro verso, nemmeno applicabile il foro generale, previsto dall'art. 19 c.p.c., avendo l'attrice sede ad Altamura (BA);

-rilevato, tuttavia, sotto questo profilo, che il credito, azionato dalla *Parte\_4* fondandosi sul citato lodo arbitrale irrituale, nel quale viene esattamente determinata l'entità del credito, deve ritenersi liquido,

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

con la conseguenza che, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il Tribunale di Matera è competente per territorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3 e 20 c.p.c., avendo la Parte\_4 1. sede nel relativo circondario;

-rilevato che non incide sulla competenza per territorio del giudice preventivamente adito la circostanza che l'attrice abbia eccepito la nullità del predetto lodo arbitrale, dovendo, per un verso, la liquidità del credito, emergere dal titolo posto a base della domanda, ed attenendo, per altro verso, tale dogliananza al merito della controversia;

-si veda, da ultimo, Cass. 22343/2025 *“La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c.”* (in senso conforme Cass. 39028/2021);

-rilevato, inoltre, che avendo la convenuta sede a Matera, il giudice preventivamente adito è competente per territorio anche in relazione al presente giudizio in applicazione del foro generale delle persone giuridiche, contemplato dall'art. 19 c.p.c.;

-considerato, quanto alle spese, che in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le stesse devono essere poste a carico dell'attrice;

-considerato che alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda, pari ad € 247.965,00;

-ritenuto che l'estrema semplicità della questione in rito trattata, giustifichi la riduzione ai minimi degli onorari, con esclusione di quelli della fase decisoria, non essendo stata tale fase espletata;

TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	<i>Parte_5</i>	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	€ 3.544,00	-50%	€ 1.772,00
Introduttiva	€ 2.338,00	-50%	€ 1.169,00
Trattazione	€ 10.411,00	-50%	€ 5.205,50
TOTALE			€ 8.146,50

P.Q.M.

- A. DICHIARA il rapporto di continenza tra il presente giudizio e quello iscritto presso il Tribunale di Matera (R.G. 693/2025), preventivamente adito;  
applicati gli artt. 39, comma 2, e 50 c.p.c.
- B. ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Matera;
- C. CONDANNA la *Parte\_1* al pagamento, in favore della *Parte\_2* delle spese processuali che liquida in € 8.146,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Bari, 19/12/2025

IL GIUDICE  
ENZO DAVIDE RUFFO